



## FAQ

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DIVERSIFICAZIONE DEI PERCORSI TRA ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO DI VIA MARZOLO 5 DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA.**

**Codice C.U.P. C98B11000010005 – Codice C.I.G. 6872375F3E**

**COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO AL BANDO DI GARA ED ALLEGATA DOCUMENTAZIONE.**

**COMUNICAZIONE N. 3 (Aggiornamento alla data del 06.12.2016)**

DOMANDA	RISPOSTA
<p>Con la presente in merito alla procedura in oggetto siamo a chiedere il seguente chiarimento:</p> <p>Avendo il nostro consorzio due direttori tecnici uno dei quali in possesso di LAUREA IN ARCHITETTURA CONSEGUITA CON IL VECCHIO ORDINAMENTO NEL 1985 può essere ritenuto valido e sufficiente per la partecipazione.</p>	<p>Si richiama l'art. 2.2, secondo periodo, pag. 3, del Disciplinare di Gara, il quale statuisce che <i>"si applica inoltre l'articolo 216, comma 19 del Codice, il quale dispone che "fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 248 e 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207". L'art. 248, comma 5, D.P.R. 207/2010 in particolare, statuisce che "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, commi 1 e da 3 a 7, la direzione tecnica per i lavori di cui al presente titolo è affidata, relativamente alla categoria OG 2, a soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura". Il Direttore Tecnico dell'operatore economico, pertanto, dovrà possedere uno dei predetti titoli. In caso di RTI da costituirsi, si ritiene sufficiente che un soggetto qualsiasi delle ditte partecipanti al raggruppamento abbia tale qualifica".</i></p> <p>Alla luce di quanto indicato, il possesso della Laurea in Architettura di uno dei direttori tecnici di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D. Lgs. 50/2016, soddisfa quanto richiesto dalla normativa vigente.</p>

**COMUNICAZIONE N. 4 (Aggiornamento alla data del 06.12.2016)**

DOMANDA	RISPOSTA
<p>Siamo a chiedere se partecipando in ATI da costituire è sufficiente che il sopralluogo lo facciamo noi come ditta capogruppo o servono altre deleghe?</p>	<p>L'art. 5.4, pag. 6 del Disciplinare di gara statuisce che <i>"Il sopralluogo potrà essere effettuato da un Rappresentante Legale o da un Direttore Tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A./Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente. Nel caso di partecipazione alla procedura di un Consorzio di cooperative è possibile l'effettuazione del sopralluogo da parte del Rappresentante Legale o Direttore Tecnico o soggetto diverso munito di delega dell'Operatore Economico che sarà indicato in fase di gara quale esecutore dei lavori. Ciascun partecipante al sopralluogo dovrà essere munito di documento di identità. Per ogni Impresa</i></p>

	<p><i>potranno partecipare al massimo due persone incaricate dell'effettuazione del sopralluogo. In caso di partecipazione alla procedura in forma di R.T.I. al sopralluogo potrà comunque provvedere anche solo uno degli operatori economici componenti il raggruppamento, essendo comunque possibile lo svolgimento del sopralluogo anche da parte di ulteriori operatori economici che fanno parte dell' R.T.I, sempre con un massimo di due persone per ciascun componente il raggruppamento".</i> Conseguentemente la ditta capogruppo può sicuramente effettuare il sopralluogo senza bisogno di deleghe.</p>
--	--

**COMUNICAZIONE N. 5 (Aggiornamento alla data del 06.12.2016)**

DOMANDA	RISPOSTA
<p>Con la presente siamo a porre il seguente quesito:          - nel caso in cui l'impresa non posseda l'attestazione SOA per la categoria OS18-B è possibile subappaltarla interamente e coprire tale mancanza con il possesso della categoria prevalente OG2?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 216 comma 15 D. Lgs. n. 50/2016, <i>"fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80".</i></p> <p>In particolare, tale L. 80/2014 (applicabile appunto fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all'art. 89, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 che definirà l'elenco delle categorie super specialistiche cd. SIOS), indica all'art. 12, tra le categorie SIOS, anche la OS18-B, prevedendo che l'affidatario in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali indicata come categoria prevalente non può eseguire direttamente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni appartenenti alle categorie SIOS ivi elencate (tra le quali anche la OS18-B) di importo superiore ai limiti indicati dall'art. 108, comma 3 D.P.R. n. 207/2010 (ossia 10% dell'importo complessivo dell'opera ovvero di importo superiore ad € 150.000,00). La presente disposizione precisa che tali opere sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, fermo restando il limite massimo di subappaltabilità (ora indicato, per le SIOS, dall'art. 105, comma 5 D. Lgs. n. 50/2016 nel 30% dell'importo delle opere stesse) e che si applica l'art. 92, comma 7 del predetto regolamento.</p> <p>In particolare, l'art. 92, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010, all'ultimo periodo, prevede che <i>"il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 90".</i></p> <p>Di conseguenza, in caso di mancato possesso della categoria OS-18B (rientrante appunto tra le SIOS, originariamente previste dall'abrogato art. 107, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, a sua volta sostituito dall'art.</p>

	<p>12 L. 80/2014, ancora oggi applicabile, come sopra indicato), di importo inferiore ad € 150.000,00 e singolarmente superiore al 15% (come nel caso di specie), l'Operatore Economico potrà partecipare alla gara, ma dimostrando, ai sensi del predetto art. 92, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010, di possedere i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010.</p> <p>Non è, pertanto, sufficiente che l'Operatore Economico copra la mancanza della categoria OS18-B con il possesso della categoria OG2, essendo la OS18-B una categoria super specialistica soggetta alla disciplina speciale di cui all'art. 92, comma 7, ultimo periodo del D.P.R. n. 207/2010, ancora vigente.</p> <p>Rimane ferma la possibilità di subappaltare le lavorazioni appartenenti alla predetta categoria OS18-B nei limiti del 30% dell'importo delle opere della stessa categoria ed il subappalto stesso non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso, ai sensi dell'art. 105, comma 5 del d. Lgs. n. 50/2016, richiamato anche dal § 9 del Disciplinare di gara.</p>
--	--

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Stefano Marzaro

